

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

Al Comune di
Molina Aterno (AQ).

All'Organo di revisione del
Comune di Molina Aterno (AQ)

Oggetto: Completamento attività istruttoria sulle relazioni-questionario dell'organo di revisione – Rendiconti 2021,2022,2023 e 2024.

VISTO l'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

ESAMINATE le relazioni-questionari redatte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Molina Aterno (AQ), sulla base dei dati tratti dal conto consuntivo degli esercizi 2021,2022,2023 e 2024, nonché l'ulteriore documentazione inserita nel sistema Con.Te, Limefit;

ESAMINATA la documentazione allegata sulla piattaforma BDAP ai sensi della normativa vigente;

VISTO il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nel 2024;

VISTA le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 del 17 dicembre 2024, n. 33 del 21 dicembre 2023, n. 31 del 22 dicembre 2022 e n. 32 del 23 dicembre 2021 relative alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2023, 2022, 2021 e 2020 ex art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

si comunica che la relativa istruttoria è stata, allo stato degli atti, definita evidenziando la presenza di talune potenziali criticità contabili e finanziarie, di seguito sinteticamente rappresentate al fine della conseguenziale adozione di adeguate misure correttive, le quali saranno oggetto di monitoraggio nei successivi cicli di controllo, onde verificare se l'Ente abbia posto in essere misure idonee alla rimozione delle suddette criticità.

1) Approvazione del rendiconto.

I rendiconti relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 sono stati approvati rispettivamente con delibera del Consiglio comunale del 27 maggio 2022 n. 6, del 18 maggio 2023, n. 15, del 07 maggio 2024 n. 7 e del 06 maggio 2025 n. 10, tutte di poco oltre il termine previsto dall'art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

2) Tempestività dei pagamenti e Fondo di garanzia per i debiti commerciali.

L'Ente non ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'indice di tempestività dei pagamenti annuale e l'indicatore annuale del tempo medio di ritardo per tutti gli esercizi in analisi. Quest'ultimo indicatore è ad ogni modo pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato nell'apposita Sezione *"Tempi di pagamento e debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni/il monitoraggio dello stock di debiti commerciali"* con un valore di -9 giorni per l'esercizio 2021, -4 giorni per l'esercizio 2022, -19 giorni per l'esercizio 2023 e -26,58 giorni per l'esercizio 2024. Anche l'ammontare dei debiti commerciali detenuti al 31 dicembre di ogni esercizio non risulta pubblicato sul sito dell'Amministrazione, ma è riscontrabile nell'apposita sezione della Ragioneria Generale dello Stato e risulta pari a zero per tutti gli esercizi.

L'Organo di revisione ha verificato che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 1 c. 859 e ss. L. n. 145/2018 in riferimento all'obbligo di accantonamento nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 del Fondo di garanzia debiti commerciali (FGCD).

3) Organismi partecipati.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17 dicembre 2024, l'Ente ha provveduto all'approvazione della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2023.

L'Ente prevede un nuovo piano di razionalizzazione disponendo il mantenimento senza interventi per le seguenti società:

- COGESA spa
- Cogerva spa
- Asmel società consortile a R.L.

Per quanto riguarda la società Gran Sasso Acqua spa, viene confermato quanto già previsto nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità di dismettere tale partecipazione, mentre per la società Italica Energia srl viene disposta la soppressione mediante la messa in liquidazione. Relativamente invece alla partecipazione indiretta nella Società Consortile DMC Terre d'Amore in Abruzzo, detenuta tramite la partecipata COGESA spa, viene evidenziato che quest'ultima ha avviato le attività necessarie alla dismissione della partecipazione.

In merito alle perdite registrate dalla società partecipata COGESA Spa, l'Organo di revisione ha riscontrato l'accantonamento da parte dell'Ente della somma di euro 45.435,86, quale fondo perdite organismi partecipati a titolo di copertura pro quota delle perdite di competenza risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della società. Tuttavia, il Revisore ritiene non congruo l'accantonamento suddetto (euro 45.345,86) in quanto in seguito alla perdita rilevata nell'esercizio 2023, di euro 1.388.875, preceduta da un ulteriore perdita conseguita nell'anno 2022 di euro

1.865.548,00, la cui somma risulta pari a euro 3.493.227, l'Ente avrebbe dovuto accantonare nel rendiconto 2024, in base alla quota di partecipazione detenuta nella società (3,166%), la somma di euro 88.843,44.

Nel questionario al rendiconto 2024, viene evidenziato che è stata effettuata la verifica dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, ma la nota informativa allegata al rendiconto, non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

Per quanto sopra considerato, si dispone la chiusura dell'attività istruttoria in relazione ai conti consuntivi relativi agli esercizi 2021,2022, 2023 e 2024, con le osservazioni e riserve di seguito rappresentate.

In dettaglio, si invita l'Ente:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.
- ad adottare azioni finalizzate a sollecitare la conclusione delle procedure di liquidazione della società Italica Energia srl e la dismissione della partecipazione nella società Gran Sasso Acqua spa;
- ad implementare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati;
- all'integrale rispetto della normativa ex art. 21, d.lgs. n. 175/2016 in riferimento alla quantificazione del fondo perdite organismi partecipati.

L'Organo di revisione è tenuto, ex art. 239 TUEL, a vigilare sulle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Il Magistrato istruttore
Bruno Lomazzi
f.to digitalmente

VISTO
Il Presidente
Ugo Montella
f.to digitalmente